



150

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 Maggio 1881, N. 209, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 14 Novembre 1880, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco di Roma pel concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno;

Visto il piano regolatore edilizio e di ampliamento della Città di Roma compilato dall'ufficio Tecnico Municipale colla firma dell'Ing. Capo Viviani, stato regolarmente deliberato dal Consiglio Comunale nelle sue adunanze del 16, 19, 21 e 26 Giugno 1882, e 12 Gennajo corr. anno;

Vista la domanda del Municipio di Roma per l'approvazione di detto piano a senso dell'art. 2.° della succitata Convenzione;

Visti gli atti di pubblicazione e le opposizioni fatte a detto piano da Augusto Marchesi, dal Comm. Cesare Brenda, da Maria Grandoni in Gaffi, dal Cav. Minicucci, dal Conte Caen, dalla Direzione del Genio Militare, dalla Ditta Cantoni e C., dall'Impresa Belluni e Basevi, dall'Ingeg. Degli Abbati, dall'Ingeg. Bartelemy, dall'Avv. Aurelio Martinelli e da altri, nonchè le proposte per l'adozione di varianti al piano stesso, massime per il tracciato assegnato alla Via Nazionale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma 9 Agosto 1882 e della Deputazione Provinciale dell'11 Settembre successivo con cui vennero respinte le mentovate opposizioni, e proposte varianti;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Roma 12 Gennajo corr. anno, con cui fu stabilito il taglio del Palazzo Altieri per dare in tale località alla Via Nazionale la larghezza di 20 metri prescritta dalla Legge, sopprimendo la strada succursale precedentemente deliberata per la Chiesa ed il già Convento del Gesù;

Ritenuto che il Comune di Roma si è uniformato pienamente

alla procedura ed agli incumbenti al riguardo prescritti dalla Legge 25 Giugno 1865 N. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè da quella del 14 Maggio 1881 N. 209 concernente il concorso dello Stato nelle opere edilizie della Capitale del Regno, stabilendo colle Amministrazioni dello Stato le posizioni ed estensioni dei terreni rispettivamente assegnati alle varie opere governative, si è come trovansi segnate nel piano stesso.

Che il Municipio di Roma si è inoltre impegnato di procedere d'accordo col Ministero della Guerra per quanto riguarda le presenti e future costruzioni di fabbricati e delle opere militari entro e fuori il perimetro della Città stessa, si è come risulta dalla convenzione speciale in data 7 febbrajo corr. anno stipulata fra l'Amministrazione Municipale e quella Militare.

Che l'attuazione di detto piano riveste non solo il carattere di utilità pubblica ma diventa eziandio d'imprescindibile necessità ed urgenza, onde provvedere, senza ulteriore ritardo, ai bisogni ognor crescenti della viabilità, del commercio, dell'igiene, dell'ornato, ed alle esigenze dei servizii governativi inerenti alla città Capitale del Regno.

Che l'approvazione di detto piano è eziandio indispensabile onde mettere in grado i proprietari di procedere con sicurezza alla costruzione di nuovi edifizii, regolandone in pari tempo la fabbricazione.

Che l'art. 14 della Convenzione succitata già stabilisce l'obbligo di contributo per parte dei proprietari dei beni confinanti e limitrofi con facoltà al Comune di Roma di espropriare pur anco le zone laterali, quando ciò conferisca al decoro delle opere da eseguirsi, previa l'osservanza delle prescrizioni della Legge 25 Giugno 1865.N. 2359;

Che sono inammissibili le opposizioni fatte e varianti proposte per detto piano nei rapporti si tecnici che economici, essendo il medesimo stato ritenuto meritevole di approvazione dalle Autorità e consessi competenti;

Che del resto di fronte all'utile pubblico devono cedere i privati

interessi, i quali d'altronde restano pur sempre garantiti e definiti, quando occorra a senso di legge, dai Tribunali ordinari;

Che non hanno fondamento le eccezioni fatte da Augusto Marchesi col suo ricorso del Novembre scorso sulla validità della deliberazione 11 Settembre 1882 della Deputazione Provinciale di Roma la quale risulta pienamente regolare e legale di fronte alla Legge.

Che sono del pari inattendibili i memoriali posteriormente prodotti dal predetto Ingegnere, anche a nome d'altri, perche essi mirano almeno in parte a sostituire un loro progetto, che il Municipio non vuole, a quello già deliberato;

Che d'altronde i loro reclami, in quanto erano fondati per il tracciato di Via Nazionale, trovano soddisfazione nella deliberata parziale demolizione del Palazzo Altieri;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; — Vista la Legge 25 Giugno 1865 N. 2359; — Sentito il Consiglio di Stato; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore edilizio e di ampliamento della Città di Roma stato deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità dei tipi in data 31 Agosto 1882, e 16 Febbraio 1883, firmati dall'Ingegnere Direttore dell'ufficio Tecnico Municipale Alessandro Viviani, e dal ff. di Sindaco L. Torlonia, e visti d'ordine nostro dal Ministro predetto.

È assegnato il termine massimo di anni venticinque, dalla data di questo Decreto, per compiere le espropriazioni ed opere necessarie per la esecuzione del piano stesso. — Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto. — Dato a Roma 8 Marzo 1883.

Firmato — UMBERTO — Contrassegnato — A. Baccarini

Reg.° alla Corte dei Conti addi 12 Marzo 1883. Reg.° 108.
Decreti Amministrativi fog. 20. — Fir.° — Ayres. — Per copia au-

151 bis

Copia 29
Orig. N. 7.

Villa Medici al Monte Pincio

Luigi Cabat
Direttore

377
Mita

— 4 —

tentica conforme l' originale — Dal Ministero dei Lavori Pubblici —
Roma li 13 Marzo 1883. — Il Segretario Generale — Fir.° — G.
Del Giudice — Il Direttore Capo della 1.ª Divisione — Fir.° — Franco.
Pagata la tassa di concessione governativa in Lire 240 sul pre-
sente Decreto con bolletta N. 616 del 16 Marzo 1883. — Il Ric. —
Fir.° — Canonico.

Ad istanza dell' Eccmo Comune di Roma e per esso di S. E. D. Leo-
poldo Torlonia ff. di Sindaco residente negli uffici Comunali in Campidoglio.

Io infrascritto Usciere *Garbaniino M^{te}* addetto al
Usc. Civ. di Roma ho notificato il presente Decreto per
ogni effetto di legge ed a senso dell' Art. 88 della legge sulla espropria-
zione per causa di pubblica utilità 25 Giugno 1865 N. 2359 agl' Infrascritti
Signori per le rispettive loro proprietà che cadono sotto il piano regolatore.

Occadente di Francia e per esso il
S. Luigi Cabat D^{to} alla Villa
Medici al Monte Pincio; per le
sue proprietà in Piazza Trinità dei
Monti e Via Porta Pinciana; consegnan-
do questa copia nel detto suo domicilio
a mani del portiere Garden Pietro

M. Mita
Roma Ventidue Marzo 1883.

L. Usciere
Garbaniino Michele